

caso in questo ramo un aumento del 10% sulla produzione ottenuta nel 1934.

Con questo provvedimento eccezionale, si confida di ottenere, nell'esercizio in corso, una ripresa nella produzione ordinaria e collettiva e, ciò che è ^{non} meno importante, una intensificazione nei quadri dell'organizzazione periferica.

ALTRE PROVVIDENZE SPECIALI- Possono rimanere immutati, nelle loro linee generali, i contributi concessi negli anni decorsi per fitto locali Agenzie Generali, per assicurazione impiegati e per lo sviluppo della organizzazione periferica, con avvertenza però, per quest'ultimo punto, che esso potrà, nel 1936, essere riveduto, tenendo conto degli effettivi sviluppi della organizzazione medesima.

PREMIO INCREMENTO INCASSI - Non sembra sia il caso di modificare il sistema e la percentuale già adottati negli anni 1933 e 1934 e che hanno dato buona prova.

Sarà soltanto opportuno chiarire che, ove un Agente Generale cessa dalla carica prima di aver ricoperto l'eventuale decremento incassi accertato nei confronti della sua Agenzia, per la eventuale differenza rimasta scoperta gli verrà addebitata, sulle sue competenze, una percentuale pari al 10%.

ASSICURAZIONI POPOLARI- Anche per questo ramo si può mantenere il sistema di conglobare a tutti gli effetti la relativa produzione con quella ordinaria e collettiva e di corrispondere un premio incremento incassi 1935 sul 1934 nella misura dell'8% sull'incremento globale e del 12% sul solo incremento incassi anni successivi, applicandosi però, per questa seconda partita, lo stesso criterio adottato per gli incassi ordinari e cioè l'obbligo per l'Agenzia Generale di ricoprire l'eventuale decremento verificatosi in un esercizio prima di poter nuovamente percepire il premio di incremento.

